



Corte III
C-1823/2013

Sentenza del 23 settembre 2013

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A. _____, ...,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, Cattaneo & Postizzi
Studio legale SA, Via E. Bossi 1, 6900 Lugano,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

A._____ (in seguito: A._____), cittadino italiano nato il ..., dopo avere ottenuto dal 18 ottobre 1994 vari permessi di lavoro temporanei (permessi L) della durata di 120 giorni ciascuno, dal 18 agosto 1998 è stato posto a beneficio di un permesso di dimora (permesso B), trasformato poi il 20 luglio 2004 in un permesso di domicilio CE/AELS per svolgere attività lucrativa presso la B._____ (in seguito: B._____) di Lugano.

B.

Il 23 maggio 2008, il Tribunale di Milano ha condannato A._____, con le diminuenti del rito del patteggiamento, per violazione delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (reati commessi dal novembre 2004 al 22 luglio 2005) alla pena di 6 mesi di reclusione (pena poi sostituita a seguito del patteggiamento con una multa di Euro 30'000.-) e alla multa di Euro 20'000.-.

C.

Con sentenza del 22 novembre 2011, emessa nel quadro di un procedimento svoltosi nella forma della procedura abbreviata, la Corte delle assise correzionali (in seguito: CAC) di Lugano ha condannato A._____ per appropriazione indebita aggravata, amministrazione infedele aggravata e ripetuta falsità in documenti alla pena di 24 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla sentenza emessa dalle autorità italiane.

D.

Alla luce della succitata condanna, con decisione dell'8 febbraio 2012 la Sezione della popolazione (in seguito: SP) ha revocato il permesso di domicilio "C" CE/AELS dell'interessato, impartendogli un termine all'8 marzo seguente per lasciare la Svizzera.

Con decisione del 21 novembre 2012, il Consiglio di Stato (in seguito: CdS) ha dichiarato irricevibile in quanto intempestivo il ricorso interposto da A._____ in data 3 maggio 2012 avverso il provvedimento emanato dalla SP.

E.

Con scritto del 9 gennaio 2013, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha comunicato a A._____ la sua intenzione di pronunciare un divieto d'entrata in Svizzera nei suoi confronti, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni in merito.

Agendo per il tramite del suo patrocinatore, nella sua presa di posizione dell'11 febbraio 2013, l'interessato ha dapprima sottolineato come la condanna inflittagli, resa con rito abbreviato e sospesa condizionalmente, non possa essere qualificata come "pesante", precisando nel contempo di avere interamente risarcito tutte le parti lese. A._____ ha poi affermato che la sentenza italiana del maggio 2008 si riferisce allo stesso complesso di fatti, di modo che egli risulterebbe incensurato fino alla condanna subita in Svizzera, indicando di essere in pensione e quindi di non avere più ripreso l'attività professionale nella quale era attivo in Ticino, così da non rappresentare alcuna reale minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici della Confederazione. Egli ha infine osservato di avere rinunciato al proprio permesso, rientrando a ..., suo comune d'origine, e di intrattenere stretti legami affettivi con il figlio C._____, titolare di un permesso "C" CE/AELS in Svizzera, di modo che il provvedimento amministrativo pronunciato nei suoi confronti risulterebbe sproporzionato.

F.

In data 4 marzo 2013, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._____ un divieto di entrata valido fino al 3 marzo 2018. A fondamento della propria decisione l'autorità federale ha ritenuto che l'attività delittuosa dell'interessato, condannato sia in Svizzera che in Italia, è grave e che il suo comportamento urta palesemente l'interesse pubblico. Essa ha poi affermato che A._____, attualmente residente in patria con la moglie, non presenta legami personali in Svizzera protetti dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), di modo che l'interesse pubblico al suo allontanamento dal territorio svizzero prevale su quello privato a potersi recare nel nostro paese per motivi personali.

G.

Il 5 aprile 2013, A._____ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione postulando l'annullamento del divieto d'entrata. A sostegno del proprio gravame egli ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue osservazioni dell'11 febbraio precedente, sottolineando nel contempo che le infrazioni da esso commesse non riguardano reati violenti o commessi a danno di beni giuridici estremamente sensibili quali la

salute o l'integrità fisica. Egli ha poi evidenziato come l'autorità federale non si sia confrontata con le sue argomentazioni, con conseguente violazione del diritto di essere sentito.

H.

Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 3 maggio 2013, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. L'UFM ha affermato come il comportamento di A._____ abbia dato adito a lagnanze che hanno comportato delle pesanti condanne sia in Svizzera che all'estero, di modo che l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio elvetico prevale su quello privato a rimanervi, precisando nel contempo che, in virtù del principio della separazione dei poteri, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale.

I.

Con replica del 24 maggio seguente, A._____ ha ribadito che l'autorità di prime cure non si sarebbe espressa sulle allegazioni ricorsuali, limitandosi a rinviare in maniera generica alle condanne da esso subite.

J.

Invitato a pronunciarsi in merito alla suddetta presa di posizione, con duplice del 18 giugno 2013 l'UFM si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.

Diritto:

1.

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impuginate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizze-

ra, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1).

3.

A. _____ sostiene che l'UFM non si è minimamente confrontato con le sue dettagliate e circostanziate contestazioni, venendo quindi meno al suo obbligo di motivazione. Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tale censura di natura formale.

3.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale all'art. 29 e segg. PA, l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla, così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare

la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 la 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).

3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazioni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettivamente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata).

3.3 Nella fattispecie la motivazione della decisione impugnata risulta succinta e stringata, ciò non ha tuttavia impedito a A. _____ di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Concretamente, il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata, ed ha potuto difendersi in maniera

corretta nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti allo scrivente Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. Inoltre in occasione dello scambio degli scritti, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui esso ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 28 pag. 39/40 consid. 4b).

Visto quanto precede, la censura dell'insorgente, in ordine all'insufficienza della motivazione e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata.

4.

4.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).

4.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64*d* capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

4.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so-

vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).

4.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, *Migrationsrecht*, Zurigo 2012, art. 67 LStr, cifra 2).

5.

In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).

5.1 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle

parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).

5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2., DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).

6.

6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1. e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in

cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1., cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate).

6.2 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2., DTF 130 II 493 consid. 3.3. e riferimenti ivi citati).

Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3.; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2. e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3.).

7.

7.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che in data 23 maggio 2008, il Tribunale di Milano ha condannato A._____, con le diminuenti del rito del patteggiamento, per violazione delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (reati commessi dal novembre 2004 al 22 luglio 2005) alla pena di 6 mesi di reclusione (pena poi sostituita a seguito del patteggiamento con una multa di Euro 30'000.-) e alla multa di Euro 20'000.- (cfr. estratto del ca-

sellario giudiziale italiano dell'11 dicembre 2012). Inoltre, con sentenza del 22 novembre 2011 la CAC di Lugano ha condannato il ricorrente per appropriazione indebita aggravata, amministrazione infedele aggravata e ripetuta falsità in documenti alla pena di 24 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla suddetta sentenza emessa dalle autorità italiane. In Svizzera l'interessato si è pertanto reso colpevole di reati di carattere patrimoniale.

7.2 Si sottolinea a titolo generale come, al di là del manifesto interesse pubblico a perseguire atti illeciti come quelli commessi in Svizzera dal ricorrente, questi ultimi non riguardano beni giuridici estremamente sensibili come la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefacenti o altri crimini specialmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.1 e DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio: Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203], pag. 77). In queste circostanze, il provvedimento litigioso potrebbe eventualmente apparire giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettano di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.397/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4 e 2A.410/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4).

8.

8.1 Occorre dunque esaminare se il comportamento tenuto da A. _____ costituisce una minaccia a tutt'oggi attuale. Il ricorrente ha in primo luogo affermato che i reati per i quali è stato condannato non riguardano beni giuridici estremamente sensibili quali la salute e l'integrità fisica e che la condanna inflittagli, resa con rito abbreviato e sospesa condizionalmente dalle autorità penali ticinesi che hanno pertanto riconosciuto una prognosi favorevole, non possa essere qualificata come "pesante". Egli ha poi sottolineato di avere interamente risarcito tutte le parti lese, precisando nel contempo che la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano si riferisce allo stesso complesso di fatti, di modo che egli risulterebbe incensurato fino alla condanna subita in Svizzera. L'interessato ha infine rilevato di avere cessato ogni attività lucrativa e fatto ritorno in Italia, indicando di intrattenere stretti legami affettivi con il figlio C. _____ domiciliato in Ticino.

8.2 Ora, le allegazioni del ricorrente non permettono di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in maniera determinante. Tra il novembre 2004 ed il luglio 2005, A. _____ si è reso colpevole nel suo paese d'origine di violazione delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, reati che hanno comportato la sua condanna ad una multa di Euro 20'000.- e a 6 mesi di reclusione, poco importa se quest'ultima pena non è stata scontata in quanto sostituita in sede di patteggiamento da una multa di Euro 30'000.-. In Svizzera, nel 2000, nella sua qualità di gerente di patrimoni, egli si è in più occasioni reso protagonista di appropriazione indebita aggravata impiegando indebitamente la somma di Euro 160'000.- affidatagli in gestione, mentre nel periodo novembre 2005 – novembre 2008 di amministrazione infedele aggravata in merito a 24 relazioni bancarie causando un danno globale di Euro 2'187'359.- e di ripetuta falsità in documenti. I fatti perpetrati dal ricorrente devono dunque essere considerati oggettivamente gravi – anche nell'ottica dell'ALC – tenuto conto del particolare rapporto di fiducia che lo legava alle vittime, della reiteratezza dei reati commessi e delle importanti somme di denaro oggetto di reato. Per quanto attiene infine la decisione dell'autorità penale di sospendere condizionalmente la pena occorre rammentare che, in virtù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità amministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal legislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle migliori prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto di ciò, nonché del fatto che A. _____ ha recidivato i suoi comportamenti delittuosi durante un ampio periodo, il lasso di tempo piuttosto breve trascorso dalla sua condanna in Svizzera non è tale da permettere al presente Tribunale di scostarsi dalla decisione dell'autorità di prime cure, che considera il ricorrente una minaccia per l'ordine pubblico svizzero.

8.3 In conclusione, il Tribunale ritiene legittima l'emanazione del divieto d'entrata quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che l'interessato, alla luce delle condanne subite, possa essere l'oggetto di un divieto d'entrata previsto all'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è comunque più favorevole dell'Accordo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4982/2010 consid. 6.4, del 18 maggio 2012).

9.

9.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 5 anni, rispetta il principio della proporzionalità.

9.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 5 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFELI/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.

9.3 Dagli atti di causa si evince che i reati commessi da A._____ non riguardano beni giuridici estremamente sensibili, che egli non è mai stato arrestato per i fatti oggetto del procedimento, il quale, su richiesta dell'interessato, si è svolto nella forma della procedura abbreviata. Tenuto conto dell'età del ricorrente (all'epoca della condanna 61 anni, oggi 63), della sua incensuratezza in Svizzera, della collaborazione prestata agli inquirenti e degli accordi transattivi conclusi con tutte le parti danneggiate (cfr.

sentenza CAC pag. 14), si giustifica una riduzione della durata del provvedimento amministrativo emanato dall'UFM.

Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli interessi del ricorrente si trova in Italia, paese in cui ha sempre vissuto (ad eccezione del periodo agosto 1998 – febbraio 2012) e in cui vive attualmente con la moglie. Quanto ai suoi interessi privati, A. _____ ha affermato di intrattenere stretti legami affettivi con il figlio C. _____, domiciliato in Svizzera. L'insorgente si prevale quindi dell'art. 8 CEDU.

Questa disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone. Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, *La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers*, Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra i genitori e i figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra i genitori e i figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza tra loro (DTF 129 II 11 consid. 2).

Nella fattispecie, sebbene A. _____ intrattenga con il figlio un forte legame effettivo, non è possibile ritenere l'esistenza, ed egli nemmeno l'allega, delle condizioni eccezionali relative ad un rapporto di dipendenza effettiva e concreta tra loro. Il ricorrente non può quindi prevalersi dell'art. 8 CEDU.

10.

In conclusione, tenuto conto dell'insieme degli elementi soggettivi ed oggettivi della causa, la ponderazione degli interessi in presenza conduce il Tribunale a ritenere che, sebbene l'interesse pubblico all'allontanamento di A. _____ dalla Svizzera prevalga su quello privato di quest'ultimo a potervisi recare senza particolari controlli, la durata del divieto d'entrata deve essere ridotta e gli effetti di tale misura limitati a 3 anni a decorrere dalla pronuncia della stessa, ovvero fino al 3 marzo 2016.

Di conseguenza il ricorso è parzialmente accolto e la durata del divieto d'entrata è ridotta a 3 anni.

11.

Visto l'esito della procedura, vengono poste a carico del ricorrente spese processuali ridotte dell'ammontare di fr. 500.- (art. 63 cpv. 1 PA).

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla base degli atti.

In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di fr. 1'000.-, importo comprensivo di spese ma non di IVA, appaia equa. In effetti, per prestazioni di avvocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non può pertanto essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante, le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

2.

La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM del 4 marzo 2013 è ridotta a 3 anni, ovvero fino al 3 marzo 2016.

3.

Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 500.- computate con l'anticipo spese di fr. 1'000.- versato in data 22 aprile 2013. Il saldo di fr. 500.- è restituito al ricorrente.

4.

L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili ridotte, come indicato nei considerandi.

5.

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. Simic ..., incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Graziano Mordasini

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: